

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3158 del 22/06/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA AZ. AGR. ALBASI S.S. SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SVOLTA IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), LOC. C.NA POZZOLA N. 38 FRAZIONE RIVALTA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3250 del 21/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA AZ. AGR. ALBASI S.S. SOCIETA' AGRICOLA

ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SVOLTA IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), LOC. C.NA POZZOLA N. 38 FRAZIONE RIVALTA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta AZ. AGR. ALBASI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C. FISC. 00280840331), con sede legale in Gazzola, Loc. Pozzola – Frazione Rivalta, trasmessa dal SUAP del Comune di Gazzola in data 1/03/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 32309, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*allevamento bovini da latte*" da svolgersi nello stabilimento sito in Gazzola, Loc. C.na Pozzola n. 38 Frazione Rivalta, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico (**S1**) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 48524 del 29.03.2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 68773 del 3/05/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA, dalla quale risulta che:

II. matrice scarichi

- presso l'insediamento è presente uno scarico (**S1**) di acque reflue domestiche, provenienti dalle cucine e dai servizi igienici presenti nei fabbricati ad uso abitativo facenti parte del complesso aziendale, trattate da un sistema costituito da n° 4 fosse Imhoff (aventi complessivamente una potenzialità pari a 12 A.E), n° 5 degrassatori (aventi complessivamente una potenzialità pari a 12 A.E), un ulteriore degrassatore (avente potenzialità pari a 18 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 12 A.E.);
- le acque reflue in uscita dal filtro percolatore anaerobico recapitano, unitamente alle acque meteoriche di copertura e di dilavamento dei piazzali puliti, in corpo idrico superficiale "Cunetta stradale laterale alla S.P. 40" recapitante a sua volta nel Fiume Trebbia;

II. matrice utilizzazione agronomica

- l'intervento consiste nella realizzazione di alcune tettoie che ospiteranno nuovi spazi di allevamento e nella realizzazione di una nuova vasca per la conservazione dei liquami;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 28948 ricevuta il 30/04/2021, è pari a 414 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 176
 - Capi da rimonta: n. 102
 - Vitelli: n. 77
 - Vitelloni da carne: n. 59;
- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 433 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: 176 capi
 - Capi da rimonta: 111 capi
 - Vitelli: 64 capi
 - Vitelloni da carne: n. 82;
- la lettiera utilizzata nelle cuccette delle vacche da latte non viene asportata separatamente ma confluisce nei pozzettoni insieme ai liquami;
- attualmente non è presente un impianto di separazione degli effluenti zootecnici;
- le acque meteoriche provenienti dalle trincee degli insilati vengono raccolte in un pozzetto, avente capacità di 16 mq, che viene svuotato manualmente e il percolato ivi raccolto viene portato nelle vasche dei liquami;
- il letame prodotto viene conservato, al fine della sua maturazione, nelle lettiere permanenti e, solo in parte, sulla concimaia;
- rispetto alla potenzialità di allevamento indicata nell'istanza, i terreni indicati come disponibili per lo spandimento degli effluenti zootecnici non sono sufficienti ad accogliere la totalità dei reflui che verranno prodotti, nel rispetto dei carichi massimi ammessi dalla Direttiva Nitrati;

Atteso che:

- con nota prot. n. 74684 del 12/05/2021 è stato chiesto al Comune di Gazzola, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico (**S1**) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta dell'autorizzazione sopracitata e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, la stessa si intende acquisita;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta AZ. AGR. ALBASI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C. FISC. 00280840331), con sede legale in Gazzola, Loc. Pozzola – Frazione Rivalta, per l'attività di "allevamento bovini da latte" da svolgersi nello stabilimento sito in Gazzola, Loc. C.na Pozzola n. 38 Frazione Rivalta, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per lo scarico (**S1**) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - art. 3, comma 1 lett. b), DPR 59/2013 - *comunicazione preventiva* di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
2. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "cunetta stradale", afferente al Fiume Trebbia, le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero di abitanti equivalenti serviti non può superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto di trattamento è stato dimensionato (12 A.E.);
 - b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
 - c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
 - d) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quello posto prima dello scarico nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle autorità competenti; le dimensioni e la posizione delle botole d'ispezione dei manufatti dell'impianto devono consentire lo svolgersi delle periodiche operazioni di manutenzione;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso: a tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
 - f) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento, questo dovrà essere immediatamente comunicato (a mezzo PEC) ad ARPAE e al Comune di Gazzola, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente; allo stesso modo, deve essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Gazzola e all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
3. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
 - a) al momento della messa in funzione del nuovo impianto, la ditta dovrà aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti"; detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti provenienti dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
 - b) l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - c) la ditta dovrà sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
 - d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
 - e) la ditta deve mantenere la disponibilità di 1/3 dei terreni di S.A.U. coltivati a prati di media e lunga durata (compresi i meadai al terzo anno) o cereali autunno-vernini oppure, nel momento in cui tale condizione dovesse decadere, dovrà aumentare la capacità di contenimento delle vasche dei liquami sino a garantire lo stoccaggio del materiale per 180 giorni oppure ridurre il numero di capi in proporzione;
 - f) la ditta, qualora per motivi gestionali non fosse in grado di conservare il letame sulle lettiere permanenti per il tempo necessario alla sua maturazione, dovrà dotarsi di ulteriori concimaie aventi dimensioni proporzionate a

raccogliere il letame nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni;

g) l'accumulo del letame in campo deve essere realizzato attenendosi scrupolosamente alle modalità di realizzazione definite dagli artt. 9 e Allegato III del Reg.to Reg.le n. 1/2016, e in particolare:

- l'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento e la quantità accumulata deve essere proporzionale alle esigenze colturali;
- l'accumulo non può permanere sul nudo terreno per più di 3 mesi, oppure 6 mesi se posizionato su terreni con prati polifiti non avvicendati da almeno 5 anni (prati stabili);
- il materiale accumulato deve essere stato conservato per almeno 90 giorni su platea o in lettiera permanente;
- l'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria e, per evitare il ristagno di liquidi di sgrondo, deve essere praticato il drenaggio completo prima di andare in campo;
- il cumulo deve essere realizzato su terreno impermeabile o impermeabilizzato e deve avere la geometria il più possibile triangolare;
- qualora non sia possibile impermeabilizzare il terreno sottostante o non sia possibile evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche, si deve coprire l'accumulo con telo impermeabile per una superficie non superiore ai 2/3 dell'altezza del cumulo;

h) le trincee degli insilati dovranno essere mantenute pulite e in buono stato di manutenzione, dovranno essere mantenuti puliti ed efficienti tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati, evitando l'eventuale fuoriuscita accidentale di percolati o acque meteoriche contaminate verso l'ambiente circostante;

4. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

5. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gazzola, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gazzola;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- dalla data del 01/06/2021 è titolare della Responsabilità del Procedimento, in sostituzione del precedente Responsabile del Procedimento dott.ssa A. Torselli collocata in quiescenza dalla citata data, la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpa;e;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.